

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	---

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato ai sensi dell'art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221

Redazione e Revisioni Nome documento	Data e delibera di approvazione
Regolamento interno Codice Doc. CD/002	Data redazione: 18/05/2026 Delibera approvazione: 58/26 Data approvazione: 11/06/2026
Revisione	0
Redatto da:	Ente di riferimento
Graziella Ferlito	Consigliere Ordine TSRM e PSTRP di Catania
Gregorio Bucolo	Consigliere Ordine TSRM e PSTRP di Catania
Vincenzo Torrisi	Segretario Ordine TSRM e PSTRP di Catania
Verifica e controllo a cura di:	Ente di riferimento
Innocenzo Salvatore Secolo	Presidente Ordine TSRM e PSTRP di Catania

*Il presente regolamento ha validità per il quadriennio **2026-2029** e resta efficace fino all'approvazione del nuovo testo. Tuttavia l'Ordine si impegna a provvedere alla tempestiva revisione o integrazione dello stesso qualora si rendano necessari adeguamenti derivanti da riforme legislative, mutamenti del quadro normativo di riferimento o disposizioni vincolanti della **FNO TSM e PSTRP***

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

SOMMARIO

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	Pag.3
RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag.3
ACRONIMI	Pag.4
TITOLO I – ORGANI DELL’ORDINE	Pag.4
TITOLO II – ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	Pag.4/5/6/7
TITOLO III – CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag.7/8/9/10/11
TITOLO IV – COLLEGIO DEI REVISORI	Pag.11/12
TITOLO V – COMMISSIONI DI ALBO	Pag.12/13/14
TITOLO VI – ADUNANZE ELETTORALI	Pag.14/15/16/17/18
TITOLO VII – SPESE E CONTRATTI	Pag.18
TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Pag.18/19/20
TITOLO IX – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E ONORABILITÀ PER L'ACCESSO ALLE CARICHE	Pag.20
TITOLO X – TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI	Pag.20/21
TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI	Pag.21

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	--	---

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Scopo del presente regolamento è quello di descrivere l'attività dell'ordine TSRM e PSTRP di Catania ente dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Capo II PROFESSIONI SANITARIE - Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie - Capo I DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE – Art. 1- comma 3 – lettera b.
2. I componenti degli organi dell'Ordine operano nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, integrità, trasparenza e correttezza, in conformità con il DPR 62/2013 (*Il DPR 62/2013 è il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in Italia. Emanato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Aggiornato nel 2023 (con DPR 81/2023), integra norme anticorruzione e regole sull'uso dei social media*).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) - (GU n.25 del 31-1-2018)

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (*Decreto modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed entrato in vigore il 15/2/2018*)

DPR 5 aprile 1950, n°221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (*Testo aggiornato al 15 dicembre 2005*)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie

Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2019 Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2019 Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019 Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione



ORDINE
dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione
Provincia di Catania

**Regolamento
interno**

Codice Doc.
CD/002

ACRONIMI

CD: Consiglio Direttivo

CdA: Commissioni di Albo

CdR: Collegio dei Revisori

ESE: Elenchi Speciali ad Esaurimento

TITOLO I - ORGANI DELL'ORDINE

Articolo 1 Definizione e Principi generali

1. L'Ordine è un ente pubblico non economico di tipo associativo con autonomia finanziaria, non ricompreso nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 196/2009.
2. I suoi organi sono:
 - a) Il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) le commissioni di Albo;
 - d) il Collegio revisori dei conti.
3. Per perseguire i fini determinati dalla normativa statale, l'attività dell'Ordine deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia e di efficienza, assicurandone il buon andamento e l'imparzialità.
4. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività svolta dall'Ordine e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto agli iscritti il diritto di accesso ai documenti secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla norma e dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Ordine".
5. Ciascun iscritto all'Albo professionale/ESE ha l'obbligo di notificare all'Ordine anche per via telematica le seguenti variazioni che si siano verificate:
 - a) residenza;
 - b) indirizzo PEC
 - c) perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili.

TITOLO II - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Articolo 2 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti agli Albi e agli Elenchi speciali dell'Ordine TSRM e PSTRP di Catania

Articolo 3 Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge il Consiglio Direttivo;
 - b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) elegge le Commissioni di Albo (solo gli iscritti agli Albi);
 - d) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - e) approva, su proposta del C.D. la tassa iscrizione annuale;
 - f) permette agli iscritti di presentare mozioni o proposte;
 - g) obbliga gli organi dirigenti a riferire sull'attività svolta durante l'anno;
 - h) rappresenta il momento di sintesi tra le diverse figure professionali dell'Ordine.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

Articolo 4 Adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie, straordinarie ed elettive.
2. Nel mese di marzo/aprile si riunisce per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precorso sulla base delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti.
3. Nel mese di ottobre/dicembre si riunisce per la verifica dell'attività svolta nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno corrente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, come previsto dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97.

Articolo 5 Convocazione dell'Assemblea. Ordine del giorno

1. La convocazione dell'Assemblea è a cura del Presidente, mediante indicazione della data, del luogo dell'adunanza – nonché l'ordine del giorno. La convocazione per l'Assemblea è effettuata mediante avviso spedito almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata. Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione d'urgenza con un preavviso tra un massimo di 10 giorni ed un minimo di 48 ore con modalità della posta certificata.
2. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti all'Albo/ESE. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di almeno un sesto degli iscritti all'Albo/ESE, gli istanti debbono indicare nella richiesta stessa gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e l'Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla medesima. Il quorum costitutivo per la validità dell'Assemblea è un quarto degli iscritti al Collegio in prima convocazione. Le adunanze in seconda convocazione, ove la prima non abbia raggiunto il minimo richiesto di un quarto degli iscritti all'Ordine, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo e siano state convocate almeno un giorno dopo la prima convocazione.

Articolo 6 Presidenza e segreteria delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Ordine e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente senza necessità di espressa delega. Ove entrambi fossero impossibilitati l'Assemblea è presieduta da un Consigliere delegato formalmente dal Presidente.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Ordine.

Articolo 7 Riservatezza delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea non sono pubbliche, possono prendervi parte i componenti di diritto, i Consiglieri e i Revisori dei conti. Il Presidente, previa approvazione del Consiglio direttivo, può inoltre autorizzare l'accesso e la permanenza in aula di funzionari, esperti e tecnici dell'Ordine, quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione. Gli eventuali presenti autorizzati devono allontanarsi, su invito del Presidente, quando siano in discussione questioni inerenti persone. I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta devono darne espressa comunicazione al presidente e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.

Articolo 8 Apertura della seduta

1. Il Presidente dell'Ordine, previa verifica della presenza del quorum costitutivo all'ora fissata, apre e dirige i lavori dell'adunanza. Egli regola la discussione, mantiene l'ordine e

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

fa osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato. Ha facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbano il regolare svolgimento dei lavori e nei casi più gravi ha facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l'adunanza per gravi motivi.

Articolo 9 Svolgimento dei lavori

1. Nelle adunanze, i componenti dell'assemblea degli iscritti, possono farsi rappresentare, mediante delega, da un altro componente iscritto al medesimo Ordine che sia presente in assemblea.
2. La delega deve necessariamente recare la firma dell'iscritto che la conferisce. Ogni componente presente all'assemblea degli iscritti può essere investito al massimo da 2 deleghe. Le deleghe non sono ammesse per le assemblee elettive.
3. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno il presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l'utilità. Al fine di garantire la serenità e pertinenza all'ordine del giorno della discussione, il presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. L'ordine degli interventi è determinato di norma in base alle priorità delle richieste fatte pervenire alla segreteria dell'adunanza, con precedenza per le mozioni d'ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l'oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di toglierli la parola. Il Presidente ha la facoltà di richiamare all'ordine anche il partecipante all'adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'allontanamento dell'aula.
4. Ogni componente dell'Assemblea, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il presidente o, per sua delega, un componente il Consiglio Direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.
5. Le mozioni d'ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario.
6. Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo, se del caso, la loro fusione, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti. Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

Articolo 10 Votazione

1. Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese. Ogni componente di diritto dell'Assemblea dispone di un voto. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta. Esse avvengono di norma in forma palese salvo che il Presidente o almeno un quarto dei presenti non richiedano il voto segreto. La votazione sul conto consuntivo e

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

bilancio preventivo è palese. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente proclama il risultato di voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l'esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto. Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza al momento della votazione. Pertanto le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di voto prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Articolo 11 Verbali delle sedute

1. Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il Segretario che può valersi di sistemi tecnologici. Il verbale descrive l'attività dell'Assemblea in modo puntuale, riportando luogo, data e ora dell'adunanza, i presenti e gli assenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l'ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altro atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale.

TITOLO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 Definizione e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Ordine TSRM e PSTRP. Esso è eletto ogni quattro anni dagli iscritti all'Ordine con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da 13 membri (**DMS 11/06/2019**) eletti tra gli iscritti agli Albi. In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni di almeno 7 consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale dei membri del Consiglio Direttivo. È facoltà dell'Ordine indire elezioni suppletive per la reintegrazione di seggi rimasti vacanti a seguito di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più componenti. Tale facoltà è esercitata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione dell'opportunità amministrativa, in particolare qualora sia necessario ripristinare la rappresentanza delle aree professionali ai sensi dell'art. 1 del D.M. 11/06/2019, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo.

Articolo 13 Funzioni del Consiglio direttivo

1. Ai sensi della Legge n. 3 del 11/01/2018 al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
 - b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
 - c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
 - d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
 - e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale,

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

- f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Articolo 14 Costituzione del Consiglio Direttivo

1. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
2. L'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Direttivo prevede unicamente la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla nomina di componente il Consiglio Direttivo, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre due giorni successivi, formale comunicazione e giustificazione dell'impedimento per gravi motivi.
3. La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto salvo che essa avvenga, per acclamazione e/o all'unanimità. Risulta eletto il componente il Consiglio Direttivo che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due Consiglieri che, nella terza votazione, hanno riportato il maggiore numero di voti.
5. Dopo la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede nell'ordine, con distinte votazioni a scrutinio segreto ovvero, all'unanimità e/o all'unanimità, alla nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. Si applicano per tali votazioni le disposizioni stabilite sopra.

Articolo 15 Funzionamento del Consiglio Direttivo: il Presidente

1. Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività. Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
2. La presidenza di singole sedute può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal componente il Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione nell'albo presente alla seduta.

Articolo 16 Funzionamento del Consiglio Direttivo: il Segretario

1. Il Segretario sovrintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio direttivo, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio Direttivo stesso.

2. Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo dell'Ordine.
3. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal componente il Consiglio Direttivo più giovane di età presente alla seduta che non sia il Tesoriere.

Articolo 17 Funzionamento del Consiglio direttivo: il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la contabilità dei contributi dovuti dagli iscritti e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione all'Assemblea degli iscritti.

Articolo 18 Funzionamento del Consiglio direttivo: le sedute

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC/mail ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta. Ove all'ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 20 giorni.
2. In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede dell'Ordine o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC/mail almeno 2 giorni prima.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
4. L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Consiglio, anche in via d'urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all'ordine del giorno. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all'ordine del giorno, salvo che un componente il Consiglio Direttivo, all'inizio della seduta, ne chieda l'inserimento e su tale inserimento convengano, all'unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l'argomento viene inserito obbligatoriamente all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a presa d'atto.
6. Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Ordine o per via telematica.
7. La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio Direttivo almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.
8. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Qualora all'ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l'invio dell'ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

Articolo 19 Adunanza e quorum costitutivo

1. L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida, in presenza della maggioranza dei Consiglieri (metà + uno dei consiglieri)
2. In mancanza del quorum costitutivo, l'inizio della seduta è differito di un'ora.
3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata.
4. L'ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.

Articolo 20 Quorum deliberativo

1. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 21 Discussione e comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all'ordine del giorno, secondo l'ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Consiglio direttivo, l'inversione di uno o più punti dell'ordine del giorno.
2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell'educazione, della prudenza e del rispetto, senza l'uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio Direttivo deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse diretto suo o di parenti entro il terzo grado.

Articolo 22 Votazione

1. Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o all'Ordine, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.
2. Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio Direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto.

Articolo 23 Revoca, modifica e nullità

1. Il Consiglio Direttivo può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi. Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.

Articolo 24 Il verbale

1. Il verbale documenta la volontà del Consiglio Direttivo. I verbali e le deliberazioni vanno conservati ordinatamente presso la sede dell'Ordine sia cartaceo e/o telematico e resi disponibili per eventuali e motivate richieste di accesso.
2. Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal Segretario dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della adunanza.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

4. Il verbale va trasmesso in visione prima dell'approvazione ai componenti il Consiglio Direttivo.
5. Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono essere accolte dal presidente solo se presentate per iscritto prima della approvazione.

Articolo 25 Contenuto del verbale

1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:
 - a) luogo e data della seduta;
 - b) denominazione dell'Ordine;
 - c) indicazione degli assenti e dei presenti, comprese modifiche sopravvenute dei presenti;
 - d) ordine del giorno;
 - e) sintesi della discussione e deliberazioni adottate;
 - f) indicazione dell'esito della votazione;
 - g) orario di inizio e di conclusione;
sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario.
2. La verbalizzazione integrale della discussione non è obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere la conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale dell'iter seguito.
3. Qualora un componente del Consiglio Direttivo desideri far verbalizzare integralmente un proprio intervento, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

Articolo 26 Le delibere

1. Le delibere del Consiglio Direttivo sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:
 - a) luogo e data della seduta;
 - b) denominazione dell'Ordine;
 - c) oggetto;
 - d) indicazione del numero del Verbale corrispondente;
 - e) la motivazione;
 - f) sottoscrizione del Presidente e del Segretario;

Articolo 27 Funzionamento del Consiglio direttivo: gruppi di studio e di lavoro

1. Il Consiglio Direttivo può istituire una o più commissioni permanenti di studio e di lavoro, determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi, tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne parte anche soggetti non iscritti all'Ordine.

TITOLO IV - COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 28 Definizione e composizione del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
2. I componenti del **CdR** eletti devono comunicare formalmente l'accettazione della carica al componente anziano entro tre giorni dall'elezione, entro otto giorni dall'avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori viene convocato dal componente del Collegio dei Revisori più

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	--	---

anziano di età. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l'avvenuta ricezione.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la tesoreria, la presidenza e con il CD dell'Ordine.
4. Il **CdR** si riunisce in adunanza ordinaria almeno ogni 3 mesi. Le convocazioni del **CdR** vanno effettuate dal Presidente dello stesso almeno 5 giorni prima della data convenuta. Le sedute sono valide solo in presenza di almeno due componenti. Se nel corso del quadriennio i componenti del **CdR** si riducono per qualsiasi causa a meno di due, si procede ad elezione suppletiva.
5. Il **CdR** verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, ai fini della predisposizione degli atti. Il **CdR** controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ordine.
6. Il **CdR** accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza di valori di proprietà dell'Ente. Il **CdR** procede collegialmente all'esame del bilancio consuntivo dell'Ordine, redigendo apposita relazione. Nella relazione ciascun revisore ha diritto di fare inserire le proprie personali osservazioni, anche se non condivise dagli altri. L'esame del bilancio consuntivo, deve essere effettuata dal **CdR** nel termine di giorni quindici dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.
7. Il **CdR** esprime anche parere sul bilancio preventivo dell'ente, tramite relazione contenente motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente. L'esame del bilancio preventivo, deve essere effettuata dal CdR nel termine di giorni quindici dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.
8. Per lo svolgimento delle attribuzioni del presente regolamento il **CdR** o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile relativo alla gestione finanziaria dell'Ente onde trarre elementi di giudizio circa la regolarità della gestione stessa. I componenti del CdR sono tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio.

TITOLO V – COMMISSIONI DI ALBO

Articolo 29 Definizione e composizione delle CdA

1. Le **CdA** sono elettive ogni quattro anni dagli iscritti agli Albi dell'Ordine e sono costituite in ottemperanza del DMS 11 giugno 2019. In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni di almeno metà più uno dei componenti, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale dei membri della **CdA**.

Articolo 30 Funzioni delle CdA

Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, **“c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni,**



ORDINE
dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione
Provincia di Catania

**Regolamento
interno**

Codice Doc.
CD/002

enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse” eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

- c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Articolo 31 Comunicazioni

- 2. I flussi informativi e le varie comunicazioni all'interno dell'Ordine devono rispettare il dettame previsto nel Regolamento sulle attività di comunicazione del Consiglio direttivo e delle Commissioni di albo redatto dall'Ordine TSRM e PSTRP.

Articolo 32 Componenti

- 3. Ogni singola **CdA** è composta da 5 membri secondo il dettame definito dal DMS 11/06/2019. Ogni commissione di albo elegge il presidente, il vicepresidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti la **CdA**. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Articolo 33 Convocazione

- 4. La **CdA** è convocata dal Presidente **CdA** di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti della stessa **CdA**, entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta. La **CdA** deve comunque essere convocata almeno 4 volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere spedito con mail istituzionale assegnata dall'Ordine almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 5. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori, l'elenco degli specifici atti verbali da sottoporre al **CdA**, nonché devono essere allegati o reperibili attraverso link dedicati copia dei documenti citati e del verbale da sottoporre a eventuale rettifica per la dovuta approvazione, l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la sede e l'eventuale presenza di osservatori preventivamente autorizzati dal Presidente e dalla **CdA**.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

6. Per la validità dell'adunanza della **CdA** è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale o alzata di mano.
7. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Possono essere condotte attraverso sistemi di video conferenza, a patto che sia garantita la fruibilità e la riservatezza secondo la normativa vigente del servizio da parte di ciascun componente che ne abbia fatto richiesta e di tutti i presenti. Svolge le funzioni di segretario, il Presidente o altro membro della stessa CdA delegato dal Presidente. Il Presidente dirige i lavori delle riunioni, regola la discussione, fa osservare la normativa determinata dalla legge e dal presente regolamento. Le sedute non sono pubbliche ma vi possono partecipare persone esterne preventivamente autorizzate.
8. I verbali sono redatti sotto la responsabilità del Presidente, o dal Segretario se nominato, e approvati nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono. Ciascun Consigliere ha facoltà di richiedere per iscritto e in sede di approvazione del verbale, la rettifica di dichiarazioni ritenute non conformi a quanto espresso nella seduta. I verbali identificati in modo univoco devono contenere le notizie di quanto si è svolto nella seduta, le persone che vi hanno presenziato, l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, l'indicazione degli intervenuti, il riassunto delle discussioni svoltesi, le proposte avanzate, le proposte di iscrizione da inviare al CD, l'esito delle eventuali votazioni, le dichiarazioni e le motivazioni addotte dai singoli componenti in fase di votazione. I verbali devono essere inviati alla segreteria dell'Ordine tramite mail istituzionali firmati dal Presidente e dal Segretario/Vicepresidente.

TITOLO VI - ADUNANZE ELETTORALI

Articolo 34 Convocazione

1. La convocazione dell'adunanza elettorale degli iscritti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e delle Commissioni di Albo ha luogo entro l'ultimo quadrimestre di ogni quadriennio.
2. La convocazione degli iscritti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e delle Commissioni di Albo viene fatta, a cura del Presidente dell'Ordine.
3. La comunicazione agli iscritti dovrà essere spedita almeno 20 giorni prima della data della riunione, a mezzo di posta elettronica certificata/posta prioritaria. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine e della FNO TSRM e PSTRP.
4. Nell'avviso di convocazione si devono indicare i componenti del Consiglio Direttivo uscenti nonché quelli del Collegio Revisori dei Conti e delle Commissioni di Albo, il luogo, i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
5. Gli orari suddetti vanno stabiliti in maniera da consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni e la possibilità ai votanti di esercitare con l'esattezza e la ponderazione necessaria il loro diritto di voto.
6. L'avviso di convocazione deve contenere, nell'ordine del giorno dei lavori, l'insediamento dell'ufficio elettorale.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

Articolo 35 Votazioni

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e delle Commissioni di Albo si svolgono in 2/3 giorni consecutivi di cui uno festivo, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.
2. Ogni iscritto dispone di un voto.
3. Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e delle Commissioni di Albo tutti gli iscritti agli Albi dell'Ordine TSRM e PSTRP di Catania.
4. Non sono eleggibili coloro che abbiano subito provvedimenti amministrativi e/o disciplinari da parte delle Commissioni di Albo e del consiglio direttivo dell'Ordine di appartenenza, del Comitato centrale e delle Commissioni di Albo nazionali.
5. Non sono in ogni caso eleggibili coloro che non risultino in possesso dei requisiti di onorabilità o che si trovino nelle condizioni di incandidabilità e incompatibilità previste dall'Art. 55.
6. Le condizioni previste come causa di ineleggibilità impediscono la nomina all'ufficio se preesistono e ne determinano la decadenza ove sopravvengano.

Articolo 36 Ufficio elettorale

1. Nel primo giorno delle elezioni si costituisce l'ufficio elettorale che deve essere composto dal Presidente, da due Scrutatori e dal Segretario.
2. Per i quattro componenti l'ufficio elettorale devono essere individuati i componenti supplenti, che dovranno essere reperibili durante l'intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti titolari. I supplenti sono individuati con le stesse modalità dei titolari.
3. Nel caso in cui il Presidente dell'ufficio elettorale non possa adempiere alle funzioni può essere sostituito dallo Scrutatore più anziano di età che assume, in tale occasione, la carica di Vicepresidente.
4. Sono chiamati a disimpegnare le funzioni di Segretario l'elettore più giovane di età e le funzioni di Scrutatori i tre più anziani presenti in sala che nominano il Presidente, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente assume le funzioni di polizia dell'adunanza e deve disporre che gli elettori che hanno votato escano dall'aula e non vi rientrino se non dopo la chiusura delle votazioni.
6. Almeno 3 componenti dell'ufficio elettorale tra cui il Presidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
7. Costituito l'ufficio elettorale, il Presidente fa constatare ai componenti di esso l'arredamento della sala di votazione e fa predisporre i mezzi più idonei per la salvaguardia della segretezza del voto. Si assicura che sia stato predisposto un elenco in duplice copia degli aventi diritto al voto.
8. Dispone, poi, che, a cura degli Scrutatori, sia provveduto all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione e delle relative buste, tenuto conto del numero dei voti che possono essere espressi dagli elettori.
9. L'autenticazione delle schede si effettua mediante apposizione del timbro dell'Ordine, per un numero non superiore a quello degli iscritti. Le schede così predisposte sono custodite in apposite scatole.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

10. Tutte le urne e le scatole vanno utilizzate e predisposte per il voto solo dopo che il Presidente avrà fatto constatare ai presenti che sono vuote.
11. Per l'elezione dei diversi organi deve farsi uso di schede distinte.
12. Esaurite le operazioni preliminari, il Presidente dell'ufficio elettorale, qualunque sia il numero dei presenti, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine della presentazione. Sono ammessi a votare gli elettori, aventi diritto, che esibiscono documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e non scaduto.
13. Decorsa l'ora prevista per la votazione del primo giorno, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Provvede, quindi, alla chiusura delle urne, delle scatole in cui sono riposte le schede da utilizzare, e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute, verbali, schede e buste compresi, ed a quelle da compiersi nel giorno successivo. Cura che alle urne, alle scatole ed al plico siano apposti i sigilli, o, quanto meno, siano incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la firma del Presidente, nonché quella degli altri componenti l'ufficio elettorale o di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.
14. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi in maniera che nessuno possa entrarvi.
15. Alla ripresa delle operazioni il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
16. Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale e il bollo del Collegio.
17. La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti può essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentati nel seggio oltre l'orario stesso.

Articolo 37 Diritto di voto

1. Identificato l'elettore ed accertata la sua inclusione nell'apposita lista, il Presidente o chi ne fa le veci, gli consegna le schede, contrassegnate con il timbro dell'Ordine, contemporaneamente gli consegna una matita, che dovrà essere restituita all'ufficio insieme alle buste contenenti le schede consegnate.
2. Ove le schede consegnate all'elettore subiscano, durante l'espressione di voto, alterazioni tali da presentare pericolo di annullamento in sede di scrutinio, l'elettore può chiedere al Presidente la sostituzione.
3. Della richiesta, della motivazione e della eventuale sostituzione va fatta menzione nel verbale.
4. L'elettore esprime il voto scrivendo, con la sola matita, fornita dall'ufficio elettorale, il nome e il cognome dei prescelti.
5. È valido il nome espresso con il solo cognome in assenza di omonimia tra gli iscritti all'Ordine.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	--	---

6. In caso di omonimia dei candidati va aggiunto l'anno di nascita e/o il numero di iscrizione all'Albo.
7. Espresso il voto, l'elettore consegna al Presidente le schede. Il Presidente le depone nelle apposite urne e cura che ne sia presa nota dell'intervenuta espressione del voto sulla lista degli elettori.

Articolo 38 Scrutinio

1. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli Scrutatori e dal Segretario. Alle operazioni di scrutinio hanno facoltà di assistere gli elettori.
2. Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'ufficio accerta la validità delle elezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero dei voti espressi dagli elettori, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.
3. Sono nulle le schede che non siano quelle predisposte dall'ufficio elettorale;
 - a) Che contengano segni o indicazioni che possano ritenersi destinati a far riconoscere l'elettore;
 - b) Che contengono solamente nome e cognome di iscritti non candidati.
4. La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi; la nullità di un voto di preferenza non inficia, invece, la validità delle altre preferenze.
5. Nel caso in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto di preferenza per un numero di candidati superiore a quelli previsti dalla vigente normativa, sono nulle le ultime preferenze in eccedenza, ma restano valide quelle comprese entro il numero.
6. Il voto è valido quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettore.
7. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio. Le schede valide sono conservate e trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate presso la sede dell'Ordine, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente di seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

Articolo 39 Proclamazione

1. A parità di voto è proclamato eletto il candidato più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, successivamente all'età anagrafica. La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'assemblea mediante lettura ad alta voce di nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti e con altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti e siano state osservate le disposizioni legislative in materia nonché regolamentari.
2. Il Presidente infine notifica immediatamente, con posta elettronica certificata e/o posta elettronica, agli organi competenti i risultati delle elezioni.

Articolo 40 Ricorso

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'albo può proporre ricorso avverso la validità delle elezioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	--	---

2. In caso di annullamento delle elezioni si procede ad elezioni suppletive sotto la direzione del precedente Presidente dell'Ordine.

TITOLO VII – SPESE E CONTRATTI

Articolo 41 Deliberazioni

1. Le deliberazioni che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse ed il relativo articolo e/o capitolo di competenza. Quelle per lavori o acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi. Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi o ai relativi contratti deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
2. In conformità ai principi del D.lgs. 36/2023, l'azione dell'Ordine per l'acquisto di beni, servizi e lavori è improntata al principio del risultato (massima tempestività e miglior rapporto qualità/prezzo) e al principio della fiducia nell'azione legittima dei propri organi.
3. Per le spese di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'Ordine esercita la propria autonomia procedurale attraverso l'affidamento diretto, previa consultazione di uno o più operatori economici, fatte salve le diverse determinazioni del Consiglio Direttivo per ragioni di opportunità o complessità tecnica.

Articolo 42 Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dai procedimenti deliberativi ed esecutivi nei quali possono avere interesse, riguardanti servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti concernenti l'Ordine. I componenti del Consiglio Direttivo devono, altresì, astenersi da tutti quei procedimenti deliberativi riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ordine, ovvero del coniuge, parenti o affini sino al IV grado e da quei procedimenti tesi a conferire incarichi ai medesimi.

TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Articolo 43 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre dello stesso anno; tuttavia, agli effetti della riscossione delle entrate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, si procede come da contabilità ordinaria attraverso ratei e risconti con la verifica della chiusura dei conti. È protratta al 15 febbraio dell'anno successivo, la contabilizzazione delle partite sospese nel qual giorno l'esercizio viene definitivamente chiuso, come da data ordinaria, al 31 dicembre dell'anno decorso.

Articolo 44 Contabilità

1. L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce. Nella relativa contabilità si distinguono quelle che riguardano la gestione del conto economico da quelle che attengono alle variazioni dell'ammontare del patrimonio; tutti e due i documenti formano il bilancio dell'Ordine.

Articolo 45 Entrate e spese

1. Le entrate e le spese, che si iscrivono in bilancio, rappresentano la competenza dell'esercizio. Le entrate consistono in ciò che i diversi cespiti dell'Ordine potranno produrre durante l'esercizio, mentre le spese sono quelle che si prevedono nel corso dello stesso periodo. Appartengono al conto economico di competenza le entrate e le uscite

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	--	---

accertate e residue, le riscossioni effettuate, le spese liquidate. Appartengono al conto generale patrimoniale: il valore dei beni mobili e materiali.

Articolo 46 Bilancio preventivo e consuntivo

1. Come previsto dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio preventivo, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a cui il previsionale si riferisce e sottoposto ad approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui il previsionale si riferisce. Il conto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro aprile, salvo eccezioni motivate, e sottoposto ad approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, fatte salve le condizioni di cui sopra.

Articolo 47 Avanzo e/o disavanzo

1. Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con il calcolo dei costi e ricavi imputabili all'anno in corso ed all'anno successivo. L'avanzo di amministrazione può essere impiegato in spese che abbiano carattere ordinario e straordinario, nel rispetto della normativa determinata dal regolamento.

Articolo 48 Spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste che per la loro entità non richiedono uno speciale stanziamento in bilancio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.

Articolo 49 Copertura finanziaria

1. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste, devono essere proposte, solo se è assicurata la copertura finanziaria, dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea in sede di votazione del conto consuntivo.

Articolo 50 Storno fondi

1. Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e/o maggiore utilità con propria delibera, può operare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, sempre che la somma da prelevare sia disponibile nell'ambito dello stesso capitolo, da deliberarsi entro il 30 novembre dell'anno in corso. Nel mese di dicembre eventuali variazioni di bilancio possono essere adottate solo in casi eccezionali e comunque motivati.

Articolo 51 Mandati

1. I mandati di pagamento devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e controfirmati dal Tesoriere. Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale, la giustificazione della spesa, la delibera di competenza. Va altresì verificato dal Tesoriere che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che sia stata correttamente imputata.

Articolo 52 Schede partitarie

1. Il Tesoriere, oltre ai registri elencati nell'art. 32 del D.P.R. n. 221/1950, deve tenere schede partitarie per ciascun articolo di spesa.

Articolo 53 Consulenze

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Tesoriere si può avvalere della collaborazione dei Consiglieri e di consulenze esterne approvate dal Consiglio Direttivo.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	--

Articolo 54 Responsabilità

1. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti, gli esperti ed i consulenti, sono responsabili della documentazione e dei documenti loro affidati, nonché degli eventuali danni recati, per dolo o colpa grave, all'ente o a terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere. Sono altresì tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOLO IX – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E ONORABILITÀ PER L'ACCESSO ALLE CARICHE

Art. 55 – Requisiti di onorabilità, incandidabilità e incompatibilità

1. Non possono candidarsi alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine (Consiglio Direttivo, Commissioni di Albo e Collegio dei Revisori dei conti), né ricevere incarichi di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo, coloro che, nell'esercizio di funzioni ordinistiche negli otto anni precedenti, abbiano posto in essere condotte con dolo o colpa grave che abbiano arrecato un grave e accertato pregiudizio alla continuità amministrativa, all'integrità economico-patrimoniale o al decoro istituzionale dell'Ordine di Catania.
2. Ai fini del comma 1, il pregiudizio si considera automaticamente sussistente e accertato qualora le condotte abbiano costituito il presupposto per l'adozione di provvedimenti straordinari, ispettivi, sanzionatori o di decreti da parte delle Autorità di vigilanza istituzionali (Ministero della Salute e FNO TSRM-PSTRP) nei confronti dell'Ordine di Catania, dai quali sia derivato il pregiudizio patrimoniale, amministrativo o d'immagine di cui al comma 1.
3. Il Presidente dell'Ordine, o il soggetto formalmente delegato alla verifica e autenticazione delle liste, è l'organo competente a riscontrare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati. Tale sussistenza verrà riscontrata esclusivamente sulla base degli atti (cartacei e digitali) ufficialmente documentati e presenti presso la sede dell'Ordine. Il provvedimento di non ammissibilità della candidatura o della lista (limitatamente ai singoli soggetti privi dei requisiti) deve essere motivato, notificato all'interessato e adottato prima della pubblicazione ufficiale delle candidature, esclusivamente in presenza degli atti oggettivi e formali emanati dalle Autorità di cui al comma 2.
4. L'incandidabilità accertata ai sensi del presente articolo comporta l'ineleggibilità del soggetto negli organi dell'Ordine (Consiglio Direttivo, Commissioni di Albo e Collegio dei Revisori dei conti) per un periodo corrispondente a due mandati consecutivi a decorrere dalla data di accertamento della causa di esclusione.

TITOLO X – TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI

Articolo 56 – Responsabilità degli organi

1. Poiché l'Ordine gestisce i contributi degli iscritti destinati al perseguimento di fini istituzionali, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di agire presso le Autorità Giudiziarie competenti per il risarcimento del danno e il recupero delle somme erogate in forza di verbali illegittimi e delibere nulle, configurandosi tali esborsi come danno patrimoniale certo per l'Ente e per i professionisti iscritti; a tal fine, il Consiglio si riserva l'attivazione di ogni opportuna azione legale nelle sedi competenti.

	ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Catania	Regolamento interno Codice Doc. CD/002
--	---	---

2. Resta fermo che i componenti del Consiglio Direttivo che abbiano concorso all'adozione dei summenzionati atti illegittimi o nulli potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare davanti alle competenti Commissioni di Albo Nazionali presso la Federazione Nazionale (FNO TSRM e PSTRP), ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, fatte salve le ulteriori responsabilità civili, penali e amministrative-contabili.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 Disposizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il modello di riferimento per la valutazione ed approvazione degli atti amministrativi concernente l'attività dell'Ordine, così come previsto dall'art. 35 del DPR 221/50.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.